



## AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

*Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.*

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 5/22 del 21/01/2022

Oggetto: CONFERIMENTO ALL'AVV. NICOLETTA FELLI DI INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER OPPOSIZIONE A DECRETI INGIUNTIVI N. 363/2021 DEL 30.12.2021 RG N. 914/2021 PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA – SEZ. LAVORO -, N. 366/2021 DEL 30.12.2021 RG N. 917/2021 PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA – SEZ. LAVORO E N.4/2022 DEL 07.01.2022 R.G. N. 1168/2021 PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA – SEZ. LAVORO

Servizio proponente: 50.2 GESTIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO  
RISORSE UMANE

Presidente: Marco Del Medico

Segretario: Enrico Carpitelli

Presenti: Mauro Bellandi, Miriana Bilello, Alessandra Gemmiti, Francesco Giordano, Irene Micali, Francesco Miglietta, Francesco Romizi, Sara Sayad Nik.

Assenti:

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149, del 10 giugno 2021 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Premesso che in data 31 dicembre 2021, in atti al prot. 36560/21, è stato notificato, tramite PEC, all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, l'ingiunzione di pagamento del Tribunale di Siena – sez. Lavoro - n. 363/2021 del 30.12.2021 R.G. n. 914/2021 per l'importo di € 15.234,56= oltre interessi legali dalla costituzione in mora (19.06.2018) all'emissione del decreto ingiuntivo ed oltre ai successivi interessi moratori fino al saldo, nonché per l'importo di € 658,50= per le spese processuali della fase monitoria oltre IVA, CAP e 10% per spese generali come per legge, in relazione a emolumenti ex art. 92 comma 5 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 rivendicati da dipendente della sede di Siena;
- Premesso che in data 31 dicembre 2021, in atti al prot. 36561/21, è stato notificato, tramite PEC, all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, l'ingiunzione di pagamento del Tribunale di Siena – sez. Lavoro - n. 366/2021 del 30.12.2021 R.G. n. 917/2021 per l'importo di € 23.309,77= oltre interessi legali dalla costituzione in mora (19.06.2018) all'emissione del decreto ingiuntivo ed oltre ai successivi interessi moratori fino al saldo, nonché per l'importo di € 658,50= per le spese processuali della fase monitoria oltre IVA, CAP e 10% per spese generali come per legge, in relazione a emolumenti ex art. 92 comma 5 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 rivendicati da dipendente della sede di Siena;
- Premesso che in data 12 gennaio 2022, in atti al prot. 214/22, è stato notificato, tramite PEC, all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, l'ingiunzione di pagamento del Tribunale di Pisa – sez. Lavoro - n. 4/2022 del 07.01.2022 R.G. n. 1168/2021 per l'importo di € 11.323,23= oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal 19.08.2018 al saldo, nonché per le spese della procedura liquidate in euro 540,00= per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché rimborso del C.U., in relazione a emolumenti ex art. 92 comma 5 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 rivendicati da dipendente della sede di Pisa;
- Richiamato l'articolo 3, comma 2, lettera l) del Regolamento Organizzativo dell'Azienda, che attribuisce alla competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni in merito alla promozione e resistenza alle liti, nonché l'articolo 5, comma 1 dello stesso che stabilisce che il Presidente rappresenta l'Azienda in giudizio, promuove e resiste alle liti con il potere di conciliazione e transazione in conformità con le direttive del Consiglio di Amministrazione;

- Valutato opportuno depositare opposizione ai decreti ingiuntivi di cui trattasi, entro il termine prescritto (quaranta giorni dalla loro notifica), tenuto conto che le vertenze di cui trattasi hanno formato oggetto – congiuntamente con altri analoghi fascicoli – di un tentativo facoltativo di conciliazione autorizzato dal CdA precedentemente in carica con propria deliberazione n. 25/19 del 2 maggio 2019, e il cui esito ha formato oggetto di presa d’atto e di ratifica da parte del medesimo CdA con propria deliberazione n. 18/20 del 17 marzo 2020;
- Visto l’art. 1 delle Legge Regionale 2 dicembre 2005 n. 63, secondo cui *“La presente legge disciplina la rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti, aziende ed altri organismi istituiti con legge regionale per l’esercizio di funzioni amministrative della Regione ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto”*;
- Attivato il procedimento di richiesta di patrocinio da parte dell’Avvocatura Regionale, sì come emerge da note prot. n. 153/22 e n. 154/22 del 10 gennaio 2022 e n. 291/22 del 13 gennaio 2022;
- Preso e dato atto che l’Avvocatura Regionale, per il tramite dell’Avvocato Regionale, ha comunicato l’impossibilità di patrocinare l’Azienda a norma dell’art. 3 comma 2 della L.R. 65/2005, di talché – per l’effetto – è autorizzato il ricorso al patrocinio esterno, con oneri a carico dell’Azienda;
- Preso atto che la costituzione in giudizio di opposizione alle ingiunzioni di pagamento richiede necessariamente l’assistenza di un avvocato e che all’interno della struttura organizzativa dell’Azienda non vi sono figure abilitate all’esercizio del patrocinio legale in giudizio e, quindi, professionalità adeguate allo svolgimento di tali funzioni, né esiste un Ufficio di Avvocatura interno all’Azienda;
- Rilevato che si rende pertanto necessario provvedere urgentemente, in vista del deposito dell’opposizione ai decreti ingiuntivi sopraindicati, all’affidamento di un incarico legale volto all’assistenza in giudizio ad un professionista esterno all’Azienda che ne difenda l’operato, dimostrando la correttezza dell’azione pubblica;
- Richiamate le Linee Guida n. 12 dell’A.N.A.C. aventi ad oggetto l’*“Affidamento dei servizi legali”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, con particolare riferimento al paragrafo 3 *“procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali”* e al sottoparagrafo 3.1.4.1 nella parte in cui prevede, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, la possibilità dell’affidamento diretto del patrocinio legale;
- Considerato che l’incarico che si va a conferire:
  - consiste nella trattazione di singole controversie - tutte intrinsecamente connesse alla medesima fattispecie ed originate da un medesimo procedimento deflattivo del contenzioso già unitariamente trattato in via amministrativa – ed è dunque orientata a soddisfare un’esigenza puntuale ed episodica dell’Azienda, alla quale non può farsi fronte attraverso il supporto dell’Avvocatura Regionale per le motivazioni in precedenza esposte;
  - nel caso di specie si tratta di attività di rappresentanza in giudizio, da qualificare *“in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 2730 del 2012; Comm. Speciale n. 2109 del 2017 e n. 22017 del 2018) e con gli indirizzi dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici <....> tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario.* (Corte dei Conti – Sez. giurisdizionale per il Lazio – sentenza n. 509/2021 dell’8 giugno 2021);

- Preso e dato atto che le argomentazioni formulate nella recente giurisprudenza contabile di cui alla sent. 509/2021 che, richiamando la normativa e la giurisprudenza, anche comunitaria, ha ribadito come l'affidamento di incarichi esterni non sia soggetto a procedure di evidenza pubblica essendo possibile, per la particolare natura dell'incarico, procedere all'affidamento diretto e fiduciario
- Considerato di poter funzionalmente e legittimamente conferire l'incarico di difesa all'Avv. Nicoletta Felli (Studio Legale Righi – Felli e Associati) del Foro di Firenze, tenuto conto delle seguenti rilevanti motivazioni:
  - L'Azienda non dispone di un ufficio del contenzioso legale e, per le attività di patrocinio legale è tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura Regionale, a norma dell'art. 1 della legge regionale 65/2005, salvo che non sia comunicata all'Azienda l'impossibilità ad assumere il patrocinio ai sensi dell'art. 3 comma 2 della medesima legge "; poiché l'Avvocatura regionale ha declinato il patrocinio, occorre procedere alla nomina di un legale di fiducia per l'azione in opposizione, mediante affidamento diretto, atteso che qualsiasi procedimento ad evidenza pubblica - ancorché semplificato - per l'individuazione del professionista a cui conferire l'incarico, determinerebbe l'impossibilità di agire in opposizione, stante la ristrettezza dei tempi e la somma urgenza di depositare il ricorso in opposizione, peraltro in fori (Siena e Pisa) non coincidenti con la sede legale dell'Azienda, e pertanto con la necessità di individuare rispettivi legali domiciliatari;
  - Il curriculum dell'Avv. Felli appare ampiamente coerente con le esigenze di assistenza professionale di cui l'Azienda necessita e, in relazione a pregressi - ancorché rimontanti nel tempo - incarichi di patrocinio legale conferiti alla medesima professionista a tutela degli interessi dell'Azienda, la stessa ha dimostrato competenze e capacità per la risoluzione delle controversie, tutelando in modo più che soddisfacente gli interessi aziendali;
  - Il preventivo di spesa rimesso per le vie brevi, calcolato sul minimo delle tariffe previste, prevede un ulteriore abbattimento del 20%, tenuto conto della trattazione di materia sostanzialmente analoga - ancorché in tre giudizi separati - sì che il costo preventivato appare vantaggioso rispetto alle tariffe correnti;
- Ritenuto di dare mandato al Dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici, di provvedere - con proprio atto - all'individuazione delle risorse necessarie a copertura del presente affidamento e all'adozione degli atti conseguenti a regolare la prestazione professionale richiesta all'Avv. Nicoletta Felli, in forza del presente deliberato;

## DELIBERA

1. Di valutare opportuno, a norma dell'art. 3 comma 2 lettera l) del vigente Regolamento Organizzativo, presentare opposizione ai decreti ingiuntivi notificati all'Azienda - estensivamente indicati in parte narrativa e che qui si intendono espressamente richiamati - e comunque di dare ampio mandato di difesa e rappresentanza in giudizio, in modo da consentire la migliore tutela degli interessi dell'Azienda nei procedimenti di cui trattasi.

2. Di prendere e dare atto delle competenze rimesse in capo al Presidente a norma dell'art. 5 comma 1 del vigente Regolamento Organizzativo, onde provvedere in conformità, per la più ampia tutela degli interessi dell'Azienda.
3. Di prendere atto che l'Avvocatura Regionale non può assumere il patrocinio dell'Azienda nel quadro dei procedimenti giudiziari oggetto del presente deliberato, di talché si provvede a affidare il patrocinio legale nei procedimenti giudiziari indicati in parte narrativa e che qui si intendono espressamente richiamati, all'Avv. Nicoletta Felli del Foro di Firenze – Studio Legale Righi-Felli – via delle Mantellate 8, Firenze.
4. Di dare mandato al Dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici, di provvedere – con proprio atto – all'individuazione delle risorse necessarie a copertura del presente affidamento e all'adozione degli atti conseguenti a regolare la prestazione professionale richiesta all'Avv. Nicoletta Felli.
5. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante affissione all'Albo online dell'Azienda.

La presente Deliberazione viene adottata con la seguente votazione:

- Favorevoli: n. 8 (Del Medico, Bellandi, Bilello, Gemmiti, Giordano, Micali, Miglietta, Romizi)
- Astenuti: n. 1 (Sayad Nik)
- Contrari: n. (-----)

IL SEGRETARIO  
Enrico Carpitelli

Firmato digitalmente\*

IL PRESIDENTE  
Marco Del Medico

Firmato digitalmente\*